



COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 3 / 2017

OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG/2017/525693 del 17/07/2017 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della evidenza di circolazione virale in aree del territorio della province di Reggio Emilia, Modena e Ravenna";

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 2601 del 19/07/2017;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere *Culex*, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Solarolo è vigente l'ordinanza sindacale n. 1 del 27/04/2017 "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove

siano in programma manifestazioni autorizzate che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto nelle ore serali in aree verdi e/o in zone con presenza di verde;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* su tutto il territorio comunale con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2017, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione";

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link <http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento
- dare comunicazione della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori al seguente indirizzo e-mail: info@arapicoltori.com.

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento

Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adalticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2017, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Lì, 29/07/2017

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)